



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 15/07/2021

FATTO

La ricorrente afferma di essere titolare dei seguenti 4 buoni fruttiferi postali ordinari: Bpf di lire 500.000 Serie Q emesso il 10.06.1987; Bpf di lire 500.000 serie Q/P emesso il 03.06.1987; Bpf di lire 500.000 serie Q/P emesso il 03.06.1987 e riscosso; Bpf di lire 500.000 serie Q/P emesso il 03.06.1987 e riscosso. Precisa che lo sportello dell'intermediario gli avrebbe comunicato verbalmente che l'importo spettante per la liquidazione sarebbe stato pari a € 6.607,78, al netto della ritenuta per i buoni ancora da riscuotere. Aggiunge che per quelli già riscossi, l'importo ammontava a € 6.600,32.

Con riferimento ai titoli appartenenti alla serie "Q/P", riferisce che è presente un timbro che modifica soltanto la tabella posta a tergo fino al ventesimo anno e non anche i rendimenti degli ultimi 10 anni. In ordine al buono della serie "Q", afferma che non risulta essere stato apposto alcun timbro in difformità con quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 148 del 13.06.1986. Tanto premesso, per i buoni "Q/P" reputa che l'importo dovrebbe essere liquidato applicando dal 1° al 20° anno i saggi d'interessi riportati sul timbro e disciplinati dal D.M. 13.06.1986, e che, dal 21° al 30° anno, dovrebbe applicarsi quanto riportato a tergo del buono. Reputa invece che per il buono della serie "Q", la liquidazione dovrebbe essere fatta secondo i criteri di determinazione degli interessi stabiliti dal titolo e riportati nella tabella stampigliata sul retro e, in particolare dal 21° al 30° anno, applicando la dicitura "più lire 65.637 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione". Rappresenta che soltanto così sarebbe tutelato il legittimo affidamento riposto dai clienti in sede di sottoscrizione dei titoli nei rendimenti futuri. Evidenzia che l'intermediario avrebbe avuto l'obbligo di contrassegnare i buoni di nuova



emissione con una sigla diversa dai precedenti, anche quando venivano utilizzati moduli preesistenti, indicando sul documento le diverse nuove condizioni anche oltre i primi 20 anni. Chiede, pertanto, all'Arbitro di ingiungere "all'Intermediario di liquidare al risparmiatore l'importo totale come risultante dalla tabella posta sul retro dei titoli ... oltre al rimborso della somma di euro 20,00 quale somma versata alla presentazione del ricorso e delle spese sostenute per questo procedimento".

L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'irricevibilità del ricorso, affermando che il ricorso avrebbe a oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei titoli, avvenuta nel 1987, oltre l'ambito di competenza temporale dell'Arbitro. Eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia, in quanto i buoni fruttiferi costituirebbero un prodotto finanziario di raccolta del risparmio postale, effettuata per conto della Cassa Depositi e Prestiti secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

Nel merito, afferma di avere utilizzato, per l'emissione dei buoni appartenenti alla serie "Q", il modulo cartaceo della precedente serie "P" e di avere apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla serie "P". Dichiara di avere correttamente offerto al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di avere dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia che la soluzione "ibrida" proposta dalla ricorrente, la quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni, non sarebbe contemplata dalla disciplina normativa dei buoni Postali e sarebbe, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita il Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente la funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione. Eccepisce, pertanto, la correttezza e la legittimità del proprio comportamento, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse». Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza della Cassazione n. 13979 del 2007, avente a oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella di cui al presente giudizio, atteso che in quel caso veniva consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione sul quale – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non sarebbe stato apposto alcun timbro. Rileva, infine, che la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sarebbe altrettanto infondata in diritto, poiché, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicherebbero sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche con riferimento all'ultimo decennio. Nel merito, chiede pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce il contenuto del ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento.



DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di quattro buoni fruttiferi postali emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

In via preliminare, il Collegio rileva che non meritano di essere accolte le eccezioni di inammissibilità formulate da parte resistente. In particolare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, rilevando che i buoni oggetto di lite sarebbero stati sottoscritti prima del 2009, e per materia, data la natura di prodotto finanziario degli stessi.

Sull'incompetenza temporale, il Collegio richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro, che esclude la riferibilità delle contestazioni sui rendimenti dei buoni fruttiferi alla fase di formazione del consenso, negando pertanto che possano riguardare eventuali vizi genetici dei titoli. Secondo la posizione condivisa dai Collegi, infatti, dette contestazioni attengono all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui titoli e alla conseguente individuazione dei diritti del cliente in termini di rendimenti maturati (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 478 del 2014). È pertanto al momento della liquidazione del titolo che deve aversi riguardo al fine di stabilire la sussistenza della competenza dell'ABF.

Quanto alla supposta estraneità della controversia alla competenza per materia, il Collegio osserva che il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi è qualificabile quale deposito bancario e che il rilascio degli stessi rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 DPR, 14 marzo 2001, n.144. Non v'è alcun dubbio, perciò, sulla esistenza della competenza per materia dell'Arbitro sotto il profilo sia soggettivo e sia oggettivo, tenuto conto di quanto previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" (Cfr., decisione Collegio di Coordinamento n. 5673 del 2013).

Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che per alcuni buoni oggetto di ricorso il ricorrente si è limitato a chiedere il rimborso senza tuttavia riscuotere la somma offerta dall'intermediario, in quanto in disaccordo sull'importo da liquidare. Reputa ciò nondimeno il ricorso ammissibile, trattandosi di buoni scaduti rispetto ai quali è stato presentato un preventivo reclamo. Tenuto conto che la scelta del ricorrente di non riscuotere la somma "inferiore" offerta dall'intermediario è conforme alla previsione di cui all'art. 1181 c.c., che legittima il creditore a rifiutare l'adempimento parziale, va altresì considerata la sussistenza di un interesse attuale alla pronuncia di accertamento.

Tanto premesso, osserva nel merito e in via generale che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni, "deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti



ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto" (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che "la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato" (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento a tre dei quattro buoni sottoscritti dalla ricorrente (nn. ***113, ***114 e ***115), non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. In questi casi, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, deve riconoscersi la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli, purché risultino apposte, sia sul fronte che sul retro, le informazioni della nuova serie di appartenenza anche se rilasciate dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (cfr., Collegio Roma, decisione n. 12038 del 2018 e Collegio Milano, decisione n. 14992 del 2018). Ciò, in conformità a quanto previsto dai decreti ministeriali modificativi dei rendimenti dei buoni fruttiferi e istitutivi di nuove serie.

Nel caso di specie, il decreto di riferimento è il D.M. 13 giugno 1986, il cui art. 5 prevede che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il Collegio osserva che, per i primi 20 anni di vita dei buoni, parte resistente ha agito conformemente a quanto previsto dal menzionato decreto, apponendo sugli stessi sia la nuova serie di appartenenza, sia i timbri riportanti i nuovi rendimenti per i primi 20. Rileva, tuttavia, che i timbri apposti nulla dispongono con riguardo al rendimento degli ultimi 10 anni. In questo caso, secondo l'orientamento dell'Arbitro, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente, atteso che la circostanza che il timbro apposto sul buono e indicante i nuovi rendimenti introdotti riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare un legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (Coll. Bari, decisione n. 1063 del 2019; Coll. Milano, decisione n. 2058 del 2019). Tale posizione è stata di recente ribadita dal Collegio di Coordinamento, il quale, nel sottolineare che la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 3963 del 2019, "lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione" con riferimento ai buoni sottoscritti dai clienti prima della modifica dei tassi a opera dei decreti ministeriali, osserva che, per quelli emessi successivamente, la stessa imposizione dell'obbligo in capo agli intermediari di apporre su vecchi moduli le timbrature dei nuovi tassi testimonia di "come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale". In questa prospettiva, pertanto, "diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo ibrido" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020). In linea con l'orientamento dell'Arbitro, dunque, il Collegio reputa che le richieste della ricorrente, con riferimento ai buoni nn. ***113, ***114 e ***115, meritino di essere parzialmente accolte e che la stessa ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto offerto e quanto di sua spettanza, ove per il terzo decennio successivo all'emissione, le fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017). La quantificazione del dovuto è rimessa all'intermediario.

Non merita di essere accolta, invece, la richiesta di rimborso del buono n. ***012. Trattasi di un buono rilasciato su un modulo appartenente alla serie "Q", rispetto al quale la ricorrente contesta le condizioni di rimborso applicate dall'intermediario, che ha proceduto alla capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno.

Al riguardo, il Collegio ribadisce che nei casi in cui la disciplina fiscale è richiamata dall'intermediario per "giustificare" la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, "la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*", trattandosi "di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti"; diversamente, non rientra nella competenza dell'Arbitro accertare l'assoggettamento di un BFP ad una determinata ritenuta erariale (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020).

Tanto premesso, la disciplina di riferimento è contenuta nel d.l. n. 556 del 19.09.1986, che ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987, e al 12,5%, per quelli emessi dal 1 ottobre 1987; nel d.l. n. 239 del 1996, che ha introdotto a partire dal 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%, e nell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, secondo il quale, "per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale".

L'orientamento dell'Arbitro, confermato dal Collegio di Coordinamento, è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020). Nel caso di specie, parte resistente ha proceduto al calcolo dei rendimenti del buono secondo le disposizioni di legge, applicando l'interesse al netto della ritenuta fiscale stabilita ex legge. Il Collegio reputa che nessuna censura possa essere mossa, avendo l'intermediario operato secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997 e che, pertanto, le richieste formulate in riferimento ai buoni appartenenti alla serie Q non meritino di essere accolte.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali serie Q/P n. *113, n. *114 e n. *115, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS